COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHERTI STEFANO

Seduta del 22/03/2018

FATTO

1) Parte ricorrente lamenta la mancata consegna da parte dell'intermediario della documentazione relativa al conto corrente di una associazione di cui il defunto marito era Presidente, lamenta inoltre la mancata consegna della documentazione di una fideiussione prestata da quest'ultimo nei confronti di un terzo, come pure la mancata consegna delle informazioni relative ad un'azione acquistata da defunto marito. Chiede, infine, un risarcimento omnicomprensivo del danno nella misura di € 70.000,00.
2) In particolare, la ricorrente chiedeva l'elenco dettagliato di tutte le movimentazioni contabili e/o operazioni compiute sui conti correnti a far data dal 01/01/2015 alla data della richiesta con indicazione del saldo attuale per ognuno di essi e/o di segnalare la presenza di eventuali azioni/obbligazioni e/o altro titolo o fondo sottoscritto dal defunto, con particolare riferimento a:
- Conto corrente intestato al defunto;
- Conto corrente intestato a P.P. Corporation;
- Conto corrente n. 76459 cointestato al defunto e alla sig.ra A.I.;
- Azione ordinaria P. codice titoli IT********73

3) Analogamente, non è stata data alcuna documentazione relativa alla azione ordinaria P. codice titoli IT********73, né in merito alla fideiussione generica di € 133.900,00 rilasciata dal defunto marito nell'interesse della sig.ra A. I.
4) L'intermediario, costituendosi, ha dichiarato che è stata ampiamente illustrata la situazione dei rapporti, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius, mentre la relativa

documentazione è stata consegnata dalla filiale di riferimento della Banca ricorrente. Per quanto riguarda invece il conto corrente intestato all'ente, sempre nella risposta al reclamo veniva evidenziato che "trattandosi di conto intestato a soggetto giuridico diverso da *de cuius*" la richiesta di accesso alla relativa documentazione non poteva essere soddisfatta, non avendo alcun titolo la ricorrente per accedere alla stessa, non rilevando la carica avuta dal de cuius nel medesimo ente, evidentemente cessata con la sua morte.
5) Inoltre, secondo l'intermediario la mancanza di qualsivoglia inadempimento nei rapporti con la ricorrente rende di per se stessa infondata la richiesta di risarcimento danni da essa formulata con il ricorso; in ogni caso evidenzia che la ricorrente richiede un risarcimento danni senza definirne né la natura né l'origine, non fornendo del resto nessuna prova circa l'esistenza degli stessi.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la richiesta da parte di un erede a ricevere le informazioni e la documentazione relative a diversi rapporti bancari di cui era titolare a vario titolo il *de cuius*.
Le richieste della ricorrente devono essere inquadrate e valutate nell'ambito della disciplina di cui all'art. 119 del TUB, a mente del quale «il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». Altresì, va fatto riferimento alla normativa di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) art. 7 («1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile») e art. 9 («3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione»).
Si consideri inoltre che le Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-cliente, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali con delibera n. 53 del 25 ottobre 2007, precisano, a loro volta, che i soggetti che si trovano nelle condizioni contemplate dall'art. 9, comma 3, del citato D.lgs. 196/03: (i) sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso anche in relazione "ai rapporti bancari e finanziari" riferibili al defunto; (ii) che l'istituto di credito che ha ricevuto la richiesta è tenuto a comunicare a tali soggetti in modo chiaro e comprensibile, informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi al portatore, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l'estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto.
Alla luce di quanto esposto, codesto Collegio ritiene di dover accogliere le domande della ricorrente formulate con riferimento rapporto di fideiussione nonché la documentazione relativa all'azione ordinaria indicata; così conformandosi al costante orientamento ABF in materia di accesso alla documentazione relativa a rapporti bancari intrattenuti dal proprio dante causa. In particolare, i Collegi ABF affermano che vada «riconosciuto il diritto del ricorrente di acquisire copia delle movimentazioni inerenti a tutte le operazioni del periodo rispetto al quale il richiedente sia concretamente interessato, nel rispetto del limite temporale decennale e senza alcun onere per lo stesso di indicare specificamente gli estremi del rapporto a cui la documentazione medesima si riferisce, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle di

individuare i documenti richiesti (Coll. Centro, 2/08/2013 n. 4219; Cass. 12/05/2006, n. 11004), a maggior ragione qualora si tratti di ricostruire una situazione pregressa ignota al successore e della quale non è stato parte (cfr. Coll. Centro, 2/08/2013 n. 4219; Cass. 22/05/1997, n. 4598)». Mentre, la domanda relativa ad ottenere copia dei documenti relativa al conto corrente dell'associazione di cui il *de cuius* era presidente non può trovare accoglimento in quanto l'erede è un terzo rispetto all'associazione, non vantando alcun diritto nei confronti della stessa.

Infine, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, si deve rilevare che questo Arbitro (ad es., nella decisione del Collegio di Roma n. 1027 del 2013 e ancor prima in quella del Collegio di coordinamento n. 3500 del 2012) ha fatto dichiaratamente proprio l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso» (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183). Secondo la regola generale che è dettata dall'art. 2697, 1° comma, c.c., grava pertanto sulla ricorrente l'onere di dare la prova dell'esistenza (*an debeatur*) e della consistenza (*quantum debeatur*) del danno del quale ha domandato risarcimento. Resta, peraltro, ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l'esistenza del danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha dato prova alcuna che il comportamento della banca resistente le abbia cagionato un danno, non sussistendo pertanto neppure i presupposti perché esso sia liquidato equitativamente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della ricorrente a ottenere la documentazione relativa al rapporto di fideiussione nonché la documentazione relativa all'azione ordinaria indicata in ricorso. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA